



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it/ancona

ORDINANZA N. 44/2017

Impianto di mitilicoltura

“Soc. Coop. PEGASO MARE” – San Benedetto del Tronto (AP)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona,

VISTO l'atto di rinnovo di concessione demaniale marittima n. 20015 in data 10.01.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona – Ufficio di Ancona al n. 21 – Serie 3[^] - in data 12.01.2017, rilasciato dalla Regione Marche – Servizio Ambiente e Agricoltura - P.F. Caccia e Pesca, che autorizza la temporanea occupazione e l'uso della superficie marina totale di 3.300.570 metri quadri, per svolgere attività di molluschicoltura, situata nel tratto di mare antistante la località Marzocca del Comune di Senigallia (AN);

VISTO il foglio n. 11/17/20897 in data 20.03.2017 del Comando Zona Fari di Venezia;

RITENUTO necessario tutelare la sicurezza della navigazione nella zona di mare oggetto dell'attività di ricerca;

VISTI gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Dalla data odierna e fino al 31.12.2020 compreso, la Società Cooperativa “PEGASO MARE”, con sede in San Benedetto del Tronto (AP) in via Torino n. 235, è concessionaria di un impianto di molluschicoltura situato nel tratto di mare antistante il Comune di Senigallia (AN) e precisamente nello specchio acqueo individuato dalle seguenti coordinate:

VERTICE	Coordinate geografiche (datum WGS84)	
	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	43° 43.200' N	013° 18.800' E
B	43° 43.839' N	013° 19.299' E
C	43° 43.099' N	013° 20.728' E
D	43° 42.418' N	013° 20.142' E

Detto impianto è segnalato da numero 4 (quattro) boe di colore giallo, posizionate ai quattro vertici ed aventi le seguenti caratteristiche:

VERTICE	CARATTERISTICHE
A E.F. 3952.3	n. 1 boa gialla radarabile, luminosa a lampi gialli (segnale speciale) con: - portata luminosa: Mg. 3 - caratteristica luminosa: $0,5 + \underline{2,5} = P. 3 \text{ sec.}$ - altezza della luce sul livello del mare: mt. 3 - miraglio giallo, radarabile, avente forma di "X".
B E.F. 3952	n. 1 boa gialla radarabile, luminosa a lampi gialli (segnale speciale) con: - portata luminosa: Mg. 3 - caratteristica luminosa: $0,5 + \underline{2,5} = P. 3 \text{ sec.}$ - altezza della luce sul livello del mare: mt. 3 - miraglio giallo, radarabile, avente forma di "X".
C	n. 1 boa gialla radarabile, luminosa a lampi gialli (segnale speciale) con: - portata luminosa: Mg. 3 - caratteristica luminosa: $0,5 + \underline{2,5} = P. 3 \text{ sec.}$ - altezza della luce sul livello del mare: mt. 3 - miraglio giallo, radarabile, avente forma di "X".
D	n. 1 boa gialla radarabile, luminosa a lampi gialli (segnale speciale) con: - portata luminosa: Mg. 3 - caratteristica luminosa: $0,5 + \underline{2,5} = P. 3 \text{ sec.}$ - altezza della luce sul livello del mare: mt. 3 - miraglio giallo, radarabile, avente forma di "X".

ORDINA

Art. 1 - Interdizione specchio acqueo

Nello specchio acqueo sopra descritto è vietato il transito, l'ancoraggio, la sosta, la pesca, la balneazione, l'immersione ed ogni altra attività subacquea e di superficie non riconducibile all'esercizio e che possa creare intralcio all'impianto di mitilicoltura in premessa citato.

Art. 2 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità navali utilizzate, per l'esercizio dell'impianto in parola, dalla società concessionaria Società Cooperativa "PEGASO MARE";

Art. 3 - Obblighi del concessionario

E' fatto obbligo alla Società Cooperativa "PEGASO MARE" di curare il perfetto funzionamento dei segnalamenti marittimi dell'impianto specificato in premessa e di segnalare tempestivamente alla Capitaneria di Porto di Ancona qualsiasi tipo di avaria che ne possa compromettere il corretto funzionamento e la sicurezza della navigazione in genere. Inoltre, il concessionario dovrà informare preventivamente la Capitaneria di Porto di Ancona della eventuale necessità di rimozione del segnale, indicandone il periodo e

provvedendo alla sostituzione dello stesso secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la segnalazione alla Regione Marche – Servizio Ambiente e Agricoltura - P.F. Caccia e Pesca, per l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 47 del Codice della Navigazione.

Art. 4 – Abrogazioni

L'Ordinanza n. 07/2011 in data 02.03.2011 è abrogata.

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1164 del Cod. Nav. oppure:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: Dlgs. n. 4 del 09.01.2012.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 15.05.2017

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA**